

— condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti, ai sensi dell'art. 87 del Regolamento di procedura del Tribunale, ivi incluse le spese sostenute dagli intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento del rigetto della Commissione relativo alla loro domanda diretta ad ottenere l'accesso a documenti collegati ai regimi di certificazione facoltativa, sottoposta ad una richiesta di riconoscimento da parte della Commissione sulla base dell'art. 18 della direttiva 2009/28 ⁽⁴⁾.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, dovuta all'inadempienza da parte della Commissione dell'obbligo di fornire una risposta nel termine prescritto e di esporre ragioni dettagliate per la richiesta di una proroga.
- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione dell'art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001, dovuta all'inadempienza da parte della Commissione dell'obbligo di fornire una risposta nel termine prorogato.
- 3) Terzo motivo, vertente su una violazione degli artt. 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001, dovuta all'inadempienza della Commissione dell'obbligo di fornire ragioni dettagliate per negare l'accesso a ciascun documento.
- 4) Quarto motivo, vertente su una violazione degli artt. 6, 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001, dovuta all'inadempienza da parte della Commissione dell'obbligo di fornire una valutazione individuale e concreta del contenuto di ciascun documento.
- 5) Quinto motivo, vertente su una violazione dell'art. 4, n. 4, della Convenzione di Aarhus, dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, nonché dell'art. 6 del regolamento n. 1367/2006, dovuta al riferimento all'eccezione a tutela degli interessi commerciali.
- 6) Sesto motivo, vertente su una violazione dell'art. 4 della Convenzione di Aarhus, dell'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001 e dell'art. 6 del regolamento n. 1367/2006, dovuta all'applicazione dell'eccezione secondo cui la messa a disposizione dei documenti pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione.
- 7) Settimo motivo, vertente su una violazione dell'art. 4, nn. 6 e 7, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la Commissione sarebbe venuta meno all'obbligo di stabilire quale

parte dei documenti potesse o non potesse essere messa a disposizione e non avrebbe adempiuto l'obbligo di stabilire il periodo di applicazione dell'eccezione pertinente.

- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
- ⁽²⁾ Convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
- ⁽⁴⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).

Ordinanza del Tribunale 17 maggio 2011 — Evropaïki Dynamiki/ECHA

(Causa T-542/08) ⁽¹⁾

(2011/C 219/33)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 44 del 21.2.2009.

Ordinanza del Tribunale 7 giugno 2011 — ArcelorMittal España/Commissione

(Causa T-399/10) ⁽¹⁾

(2011/C 219/34)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.